

ATTO N. 2123/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Relatore Presidente Edoardo Gobbini

Relazione orale svolta ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 07/11/88, n. 42 –
Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela
dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 16.9.2004


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 23.9.2004



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16 settembre u.s. ha esaminato l'atto n. 2123 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale si comunica che la relazione sarà svolta oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del regolamento interno del Consiglio regionale, dal Presidente Edoardo Gobbini.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 651 del 26.5.2004, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 07/11/88, n. 42 – Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 9.6.2004 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 10.6.2004 (ATTO N. 2123);

VISTO il parere consultivo della I Commissione Consiliare permanente espresso in data 15.7.2004;

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno, dal Presidente Edoardo Gobbini (ATTO N. 2123/BIS);

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera legge
che ha registrato ___ voti favorevoli, ___
contrari e ___ astenuti espressi nei modi di
legge dai ___ Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 07/11/88, n. 42 – Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane", composta di n. 15 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1.
(Modificazioni dell'art. 2)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, dopo la parola "tenuta" sono aggiunte le parole "e l'aggiornamento".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 42/1988, è soppressa.

Art. 2.
(Modificazioni dell'art. 4)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 42/1988, le parole "scegliendo quest'ultimo" sono sostituite dalla parola "scegliendoli".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 42/1988 è aggiunto il seguente:

"6/bis. I componenti di cui al comma 2, lettera a), devono dichiarare di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi di legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore."

Art. 3.
(Modificazioni dell'art. 22)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 42/1988 dopo le parole "problemi dell'artigianato," sono inserite le parole "all'organizzazione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato".

2. Il comma 1/bis dell'articolo 22 della l.r. 42/1988 è abrogato.

**TESTO APPROVATO DALLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Art. 1.
(Modificazioni dell'art. 2)

IDEM

Art. 2.
(Modificazioni ed integrazioni dell'art. 4)


1. IDEM

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 42/1988 è aggiunto il seguente:

"6/bis. I componenti di cui al comma 2, lettera a), devono dichiarare, **al Presidente della Giunta regionale**, di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi di legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore."

Art. 3.
(Modificazioni dell'art. 22)

IDEM



Art. 4.
(Abrogazione dell'art. 24-bis)

1. L'articolo 24-bis della l.r. 42/1988 è abrogato.

Art. 5.
(Modificazioni dell'art. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 42/1988, dopo la parola "Presidente" sono aggiunte le parole "della Commissione regionale per l'artigianato".

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

"2. In prima convocazione le sedute della Commissione regionale per l'artigianato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, le sedute della Commissione sono valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente, dei Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e di almeno due dei componenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c)."

3. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 42/1988 le parole "delle Commissioni" sono sostituite dalle parole "della Commissione regionale per l'artigianato".

Art. 6.
(Modificazioni dell'art. 26)

1. L'articolo 26 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 26.
(Organizzazione)

1. Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione delle funzioni e dei compiti della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico del bilancio

Art. 4.
(Abrogazione dell'art. 24-bis)

IDEM

Art. 5.
(Modificazioni dell'art. 25)

1. IDEM

2. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

"2. Le sedute della Commissione regionale per l'artigianato sono valide: in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro componenti, tra i quali i Presidenti delle Commissioni provinciali e di almeno due dei componenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c)."


3. IDEM

Art. 6.
(Modificazioni dell'art. 26)

1. IDEM

"Art. 26.
(Organizzazione)

1. IDEM



regionale.

2. I servizi di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato sono svolti da personale della Regione.

3. La dotazione organica dei servizi di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato, è definita, sentita la stessa, nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo regionale.

4. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa competente ad assicurare l'attività di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato.

5. Il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno dalla stessa adottato ed approvato dalla Giunta regionale.”.

Art. 7.

(Integrazione della l.r. 42/1988)

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 42/1988 è aggiunto il seguente:

“Art. 26/bis

(Regolamento interno delle Commissioni provinciali per l'artigianato)

1. Le modalità di convocazione e la validità delle sedute e delle deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, nonché i compiti e la dipendenza funzionale delle segreterie sono disciplinati da appositi regolamenti di funzionamento, proposti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato ed approvati dalla Commissione regionale per l'artigianato, acquisito il parere della Giunta camerale competente.”.

2. IDEM

3. IDEM


4. soppresso

5. IDEM

Art. 7.

(Integrazione della l.r. 42/1988)

IDEM



Art. 8.
(Modificazioni dell'art. 27)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, sentite limitatamente all'ipotesi che si tratti di una Commissione provinciale, la Commissione regionale per l'artigianato e la competente Camera di commercio, a seguito di diffida e previa delibera di Giunta, dichiara decaduta la Commissione per l'artigianato. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità il Presidente della Giunta regionale attiva la procedura di rinnovo e nomina un commissario provvisorio che resta in carica fino all'insediamento della nuova Commissione."

2. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 42/1988 è abrogato.

Art. 9.
(Modificazioni dell'art. 28)

1. La rubrica dell'articolo 28 della l.r. 42/1988 è sostituita dalla seguente "Segreteria".

2. Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

"1. Le Commissioni provinciali, nello svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono di una segreteria i cui compiti e la cui organizzazione sono disciplinati dai regolamenti di funzionamento cui all'articolo 26-bis."

Art. 10.
(Modificazioni dell'art. 33)

1. Alla fine del comma 1, dell'articolo 33 della l.r. 42/1988 è aggiunto il seguente periodo:

Art. 8.
(Modificazioni dell'art. 27)

IDEM


Art. 9.
(Modificazione dell'art. 28)

1. IDEM

2. soppresso

Art. 10.
(Modificazione dell'art. 33)

1. Il comma 1, dell'articolo 33 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:



"Le denunce di cessazione e quelle di modificazione che incidono sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano, debbono essere presentate al comune ove l'impresa svolge la propria attività, unitamente alla eventuale documentazione inerente, secondo il procedimento previsto dall'articolo 31."

Art. 11.
(Modificazione dell'art. 33-bis)

1. L'articolo 33-bis della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 33-bis
(Modulistica impiegata)

1. Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attività artigiana sono presentate in modelli approvati dalla Commissione regionale per l'artigianato, su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, previa acquisizione dei pareri delle Camere di Commercio, nel rispetto delle disposizioni inerenti la modulistica del Registro delle Imprese."

Art. 12.
(Modificazione dell'art. 36)

1. L'articolo 36 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 36.
(Accordi con le Camere di commercio)

1. La Giunta regionale conclude appositi accordi con le Camere di commercio al fine di regolamentare i rapporti con le stesse, in particolare, per il reciproco scambio di informazioni, il collegamento tra l'albo delle


"1. Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, così come la cessazione o la sospensione dell'attività, debbono essere denunciate alla commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi e debbono essere presentate al Comune ove l'impresa svolge la propria attività, secondo il procedimento previsto dall'articolo 31."

Art. 11.
(Modificazione dell'art. 33-bis)

IDEM

Art. 12.
(Modificazione dell'art. 36)

IDEM



imprese artigiane ed il registro delle imprese anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 35, comma 2.”.

Art. 13.
(Modificazioni dell'art. 39)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 della l.r. 42/1988 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti a norma dell'ottavo comma dell'articolo 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. I poteri di accertamento degli illeciti amministrativi competono al presidente della Commissione provinciale per l'artigianato e allo stesso fa capo la redazione e la notificazione dei relativi verbali, avvalendosi della segreteria della commissione.

3. I verbali notificati al contravventore ed il relativo rapporto vengono trasmessi a cura dei verbalizzanti alla Camera di commercio competente per territorio che, anche sulla base degli scritti difensivi pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti provvedendo a norma di legge.”.


2. Il comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 42/1988 è abrogato.

3. Il comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

“6. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 5 sono, tra l'altro, impiegate dalla Camera di commercio competente per territorio per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.”.

Art. 13.
(Modificazioni dell'art. 39)

IDEM



Art. 14.
(Modificazioni dell'art. 41)

1. L'articolo 41 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 41.
(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri previsti dall'articolo 26 è autorizzata la spesa annua di 30.000,00 euro con imputazione alla Unità Previsionale di Base del bilancio regionale, parte spesa, 08.1.010 denominata "Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato" (Cap. 5525).

2. Per l'anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri connessi alle attività trasferite alle Camere di Commercio di cui all'articolo 30 si fa fronte con le risorse allocate nella Unità Previsionale di Base del bilancio regionale, parte spesa, 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" (Cap. 719/1022).


3. L'onere di cui al comma 2 è determinato al netto degli importi relativi ai proventi inerenti alle sanzioni e ai diritti di segreteria di cui agli articoli 38 e 39, riscossi ed acquisiti dalle CCIAA ai sensi dell'articolo 19, comma 7 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Al finanziamento dell'onere complessivo si fa fronte per l'anno 2005 con le autorizzazioni di spesa recate per le stesse finalità dalla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 (legge finanziaria regionale 2004) annualità 2005.

5. Per gli anni successivi al 2005, la quantificazione del finanziamento regionale di cui ai commi 1 e 2 è determinata

Art. 14.
(Modificazioni dell'art. 41)

IDEM



annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.”.

Art. 15

(Decorrenza d'efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci con decorrenza 1° gennaio 2005.

Art. 15

(Decorrenza d'efficacia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.